



# COMUNE DI VICALVI

PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - P.IVA 00606150605 - COD.FISC. 82000530608

Tel/fax 0776506512 – comune\_vicalvi@libero.it – uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it

ORDINANZA N. 26/2022

PROT. 1884 del 01.06.2022

## ORDINANZA PER TAGLIO DI VEGETAZIONE, ALBERI, SIEPI E RAMI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI NONCHE' DELLE STRADE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO E GLI SPAZI AD USO PUBBLICO

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che a seguito di verifica dello stato delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale, si ritiene opportuno, a tutela della sicurezza e l'incolumità di cose e persone, ingiungere il taglio della vegetazione presente ai bordi delle strade suddette.

ACCERTATO che, in molti casi, ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di vegetazione varia, piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde ormai secche verso la sede stradale, invadendola e creando pericolo, oltre ad ostacolare la visibilità e la leggibilità della segnaletica, e che in occasione di eventi meteorologici intensi in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità dei fruitori delle strade;

RITENUTO che tale situazione costituisca potenziale grave pericolo per l'incolumità di cose e persone che transitano sulle strade comunali;

CONSIDERATO che il potenziale pericolo in prossimità delle strade insiste su gran parte del territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

RICHIAMATI ALTRESI' gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) i quali dettano norme relative alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada, in particolare l'art. 26 del DPR 495/1992 prescrive:

*"[...omissis...]*

*6 La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.*

*7 La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.*

*8 La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.*

*[...omissis...]"*

VISTO l'articolo 892 del Codice Civile "Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;*
- 2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;*
- 3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.*

*La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro".*

VISTO l'articolo 894 del Codice Civile "Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti".

RITENUTO necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione estiva, provvedere all'adozione di un provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 "T.U. degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso;

## ORDINA

1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico, sull'intero territorio comunale, il taglio di vegetazione infestante, la potatura delle siepi, il taglio dei rami, arbusti e alberi che si protendono oltre il confine di proprietà, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
2. Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Di effettuare i lavori descritti al punto 1) con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.
4. Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato in 20 (VENTI) GIORNI dalla data di pubblicazione della presente, l'operazione va ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;
5. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio del Comune, sul sito internet del comune e nei consueti luoghi di affissione;
- inviata per conoscenza alla locale Stazione CC e all'Agente di polizia Locale;

## AVVERTE che

- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di €uro 25,00 a un massimo di €uro 500,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, il taglio della vegetazione, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 5;
- L'Agente di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza da parte dei cittadini, l'Agente o gli Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Tecnico per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori

Dalla Residenza municipale, 01 giugno 2022

Il Responsabile Area Tecnica  
Ing. Antonio Longo

